

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2103 del 01/07/2016
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Zola Predosa in data 28/04/2015 (PG n° 10583/2015) ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 904 del 17/04/2015 (PG n°51142/2015) relativa alla società PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa per lo stabilimento sito in comune di Zola Predosa, via F.lli Rosselli n° 4, 11, 12 e via Piemonte n°16, 18
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2163 del 01/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno uno LUGLIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Zola Predosa in data 28/04/2015 (PG n° 10583/2015) ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 904 del 17/04/2015 (PG n°51142/2015) relativa alla società PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa per lo stabilimento sito in comune di Zola Predosa, via F.lli Rosselli n° 4, 11, 12 e via Piemonte n°16, 18**

### IL RESPONSABILE P.O.

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla società PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa per lo stabilimento ubicato nel comune di Zola Predosa, via F.lli Rosselli n° 4, 11, 12 e via Piemonte n°16, 18 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione all'emissione in atmosfera <sup>3</sup>
  - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura <sup>4</sup>
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Per quanto attiene la modifica all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura di via Piemonte, visto il parere di HERA Spa – Ente gestore del Servizio Idrico Integrato, riportato in allegato B al presente atto, è accolta la richiesta di deroga ai limiti previsti per i parametri COD, BOD5 e Solidi Sospesi Totali, limitatamente ad un periodo di tempo di 4 anni, al termine dei quali dovrà essere richiesta una nuova valutazione da parte dell'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato con possibilità di rinnovo;

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”..

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>;
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>
6. Obbliga la società PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>7</sup>
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

#### **Motivazione**

La società PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa, c.f e p.iva. 00737070151, avente sede legale in comune di Milano, piazza Belgioioso n° 2 e stabilimento in comune di Zola Predosa, via F.lli Rosselli n° 4 ha presentato in data 14/12/2015<sup>8</sup> al Suap del Comune di Zola Predosa una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale attualmente vigente per il sito produttivo<sup>9</sup>. Contestualmente l'azienda chiede anche la voltura dell'AUA vigente.

Tale domanda di modifica sostanziale di AUA contiene la richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera generate dall'attività svolta di produzione di filtri per sigaretta. E' inoltre richiesta la modifica dello scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento recapitanti nella pubblica fognatura di via Piemonte. Restano invariati gli altri scarichi di reflui in pubblica fognatura già autorizzati con l'AUA vigente.

L'azienda ha inviato documentazione integrativa rispettivamente in data 30/05/2016<sup>10</sup>, 10/06/2016<sup>11</sup> e

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

<sup>8</sup> Domanda di modifica dell'AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/4927 del 18/03/2016, **pratica SINADOC n° 12040 del 2016**

<sup>9</sup> Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Zola Predosa in data 28/04/2015 (PG n° 10583/2015) ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 904 del 17/04/2015 (PG n°51142/2015)

<sup>10</sup> Documentazione integrativa agli atti di ARPAE con PGBO/2016/9685 del 30/05/2016

<sup>11</sup> Documentazione integrativa agli atti di ARPAE con PGBO/2016/10533 del 10/06/2016 contenete una comunicazione di modifica non sostanziale delle emissioni in atmosfera

14/06/2016 <sup>12</sup>

In data 16/05/2016 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni di HERA Spa – Ente gestore del Servizio Idrico Integrato <sup>13</sup> in merito alla richiesta di modifica dello scarico di reflui in pubblica fognatura comprensivo anche dell'accoglimento alla richiesta di deroga ai limiti previsti per i parametri COD, BOD5 e Solidi Sospesi Totali. Tale deroga è consentita per un periodo di tempo di 4 anni, al termine dei quali dovrà essere rivalutata dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato con possibilità di rinnovo;

Successivamente in data 13/06/2016 è pervenuto il parere favorevole del comune di Zola Predosa<sup>14</sup> in merito alla modifica dello scarico di reflui in pubblica fognatura.

In data 26/05/2016 il Servizio Territoriale di ARPAE ha espresso il proprio parere favorevole<sup>15</sup> alla richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera presentata.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti, dalla ditta richiedente, ad ARPAE ammontano ad € 505,10 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.02 pari a € 606,00 ridotto del 15% ai sensi dell'art 16 in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
2. Autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura secondo le prescrizioni contenute in allegato B

Il Responsabile  
UO Autorizzazioni e Valutazioni  
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>12</sup> Documentazione integrativa agli atti di ARPAE con PGB0/2016/10753 del 14/06/2016

<sup>13</sup> Parere agli atti di ARPAE con PGB0 /2016/8759 DEL 16/05/2016

<sup>14</sup> Parere del comune di Zola Predosa agli atti di ARPAE con PGB0/2016/10585 del 13/06/2016

<sup>15</sup> Agli atti di ARPAE con PGB0/2016/9494

## Autorizzazione Unica Ambientale

**PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa - comune di Zola Predosa**  
via F.lli Rosselli n° 4, 11, 12 - via Piemonte n° 16, 18, 15 (Comparto D2.12 – Lotto 1)

### ALLEGATO A

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di filtri ed affini svolta nello stabilimento in comune di Zola Predosa, via F.lli Rosselli n° 4, 11, 12 e via Piemonte n°15, 16, 18, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E5  
PROVENIENZA: REPARTO PRODUZIONE - FACTORY

Portata massima .....	12.000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	5.60 m
Durata massima .....	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	20 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

---

EMISSIONE E9  
PROVENIENZA: IMPIANTO DEPOLVERAZIONE 2 - FACTORY

Portata massima .....	25.000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10.50 m
Durata massima .....	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	20 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: cicloni e filtro a secco

---

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: IMPIANTO DEPOLVERAZIONE 1 - FACTORY

Portata massima .....	24.000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8.50 m
Durata massima .....	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	20 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a secco

---

EMISSIONE E22

PROVENIENZA: CABINA VERNICIATURA - BANCO SGRASSAGGIO - FACTORY

Poiché il consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e sgrassanti è inferiore a 20 Kg l'attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di filtraggio a secco del materiale particolare. Le ore di funzionamento della cabina, i consumi mensili dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, debbono essere registrati su apposito registro con pagine numerate e firmate dal gestore di impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

Impianto di abbattimento: filtrazione a secco (cabina di verniciatura)  
adsorbimento a carboni attivi (banco di sgrassaggio)

---

EMISSIONE E24

PROVENIENZA: IMPIANTO DEPOLVERIZZAZIONE 3 - FACTORY

Portata massima .....	24000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	20 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a maniche

---

EMISSIONE E28

PROVENIENZA: IMPIANTO ASPIRAZIONE MENTOLO – GOLD AREA

EMISSIONE E39

PROVENIENZA: IMPIANTO ASPIRAZIONE MENTOLO - FACTORY

EMISSIONE E27

PROVENIENZA: IMPIANTO MENTOLO – RED AREA

EMISSIONE E41

PROVENIENZA: IMPIANTO ASPIRAZIONE MENTOLO – RED AREA

EMISSIONI E60 - E61

PROVENIENZA: FILTRI PLA – PRIMARY NGP

EMISSIONI E69

PROVENIENZA: FILTRI PLA ED ACETATO – SECONDARY NGP

Non sono fissati limiti per le sostanze inquinanti in emissione ed i controlli sono effettuati sulla base di un registro, con pagine numerate e firmate dal gestore di impianto, ove debbono essere annotati i consumi mensili degli additivi a base di mentolo utilizzati nella lavorazione, validati dalle relative fatture d'acquisto.

Dovranno essere adottate tutti gli accorgimenti atti ad evitare il diffondersi di odori derivanti dalla lavorazione; qualora se ne ravvisasse la necessità potranno essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze inquinanti emesse.

---

EMISSIONE E3a

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO - FACTORY

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: LABORAT. DI ANALISI CONTROLLO QUALITA' - FACTORY

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: MARMITTA MOTOPOMPA ANTINCENDIO - FACTORY

EMISSIONI E62 – E63 – E66

PROVENIENZA: CAPPE LABORATORIO – PRIMARY NGP

EMISSIONE E73

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO – SECONDARY NGP

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono utilizzate sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene e di cumulabilità particolarmente elevata.

---

EMISSIONI E19 – E20

PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO GRUPPO FRIGO MULFI - FACTORY

EMISSIONE E21

PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO GRUPPO FRIGO KDF - FACTORY

EMISSIONE E23

PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO GRUPPO FRIGO - FACTORY

EMISSIONE E45

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE RISCELTA – FACTORY

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

---

EMISSIONE E38

PROVENIENZA: IMPIANTO DEPolverizzazione 7 – GOLD AREA

Portata massima .....	48.100 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10.00 m
Durata massima .....	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	20 mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a maniche

---

EMISSIONE E3b

PROVENIENZA: IMPIANTO DEPolverizzazione 4 – RED AREA

Portata massima .....	15000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	20 mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a tessuto

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E42

PROVENIENZA: BOX SALDATURA – RED AREA

Portata massima .....	5100 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10.00 m
Durata massima .....	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Per il presente punto di emissione non è fissata alcuna periodicità di analisi a cura del gestore di impianto.

EMISSIONE E43

PROVENIENZA: MACCHINE UTENSILI E BRUNITURA – RED AREA

Portata massima .....	6100 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10.00 m
Durata massima .....	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
di cui Nebbie oleose .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze organiche volatili (esprese C-org totale) .....	150 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E26

PROVENIENZA: IMPIANTO DEPOLVERIZZAZIONE 5 – RED AREA

Portata massima .....	24000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	20 mg/Nm <sup>3</sup>
Ozono .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce – filtro trattamento corona

Il filtro a secco dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

#### EMISSIONE E44

PROVENIENZA: DEPolverATORE PORTATILE – TUTTI I REPARTI

Portata massima .....	5.000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	4.50 m
Durata massima .....	24 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce – filtro a carboni attivi

Il funzionamento di tale punto di emissione sarà in emergenza o a seguito di fermi tecnici per manutenzioni programmate dei depolveratori in uso nei reparti.

Il filtro a cartucce dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Non è fissata alcuna periodicità di analisi a carico del Gestore di stabilimento.

#### EMISSIONE E59

PROVENIENZA: DEPolverATORE – PRIMARY NGP

Portata massima .....	38000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	13 m
Durata massima .....	24 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

#### EMISSIONE E70

PROVENIENZA: SCRUBBER – SECONDARY NGP

Portata massima .....	28500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	13 m
Durata massima .....	24 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze organiche volatili (esprese C-org totale) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>
Ammoniaca .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: torre di lavaggio

**EMISSIONI E71 - E72**

PROVENIENZA: CALDAIE A VAPORE – SECONDARY NGP

Portata massima .....	3500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	11 m
Durata massima .....	24 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	150 mg/Nm <sup>3</sup>
--	------------------------

**EMISSIONE E74**

PROVENIENZA: DEODORIZZATORE PRODUZIONE SECONDARY – SECONDARY NGP

Portata massima .....	6000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	13 m
Durata massima .....	24 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze organiche volatili (esprese C-org totale) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a coalescenza – torre di lavaggio – filtro a carboni attivi

**EMISSIONE E75**

PROVENIENZA: DEODORIZZATORE DEPURATORE ACQUE – SECONDARY NGP

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

**EMISSIONE E77**

PROVENIENZA: HAT MARKER – SECONDARY NGP

Portata massima .....	2200 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	13 m
Durata massima .....	24 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Sostanze organiche volatili (esprese C-org totale) .....	30 mg/Nm <sup>3</sup>
--	-----------------------

**EMISSIONE E78**

PROVENIENZA: OFFICINA MACCHINA LAVAFILTRI - PRIMARY NGP

Portata massima .....	2200 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	12,5 m
Durata massima .....	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E79  
PROVENIENZA: DEPOLVERATORE NGP

Portata massima .....	15000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	11,5 m
Durata massima .....	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: scrubber a umido

EMISSIONE E80  
PROVENIENZA: OZONO PLA CRIMPER – GOLD AREA

Portata massima .....	1000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10,5 m
Durata massima .....	10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Ozono .....	2 mg/Nm <sup>3</sup>
-------------	----------------------

Impianto di abbattimento: catalitico

EMISSIONE E81  
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE MENTOLO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E82  
PROVENIENZA: MENTOLO / FLAVOUR – GOLD AREA

Portata massima .....	2000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10,5 m
Durata massima .....	10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
---	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a carboni attivi

---

EMISSIONI E6 – E36

PROVENIENZA: CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI TERMICI AD USO CIVILE - FACTORY

EMISSIONI da E46 a E51

PROVENIENZA: CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI TERMICI AD USO CIVILE – GOLD AREA

EMISSIONI E7 – E37

PROVENIENZA: CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI TERMICI AD USO CIVILE – BLUE AREA

EMISSIONI E16 – E17 - da E29 a E35 - da E52 a E56

PROVENIENZA: CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI TERMICI AD USO CIVILE – RED AREA

EMISSIONE E57

PROVENIENZA: CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI TERMICI AD USO CIVILE – PLATINUM AREA

EMISSIONI E58

PROVENIENZA: GENERATORE VAPORE – FACTORY

Punti di emissione provenienti da impianti termici per i quali non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in considerazioni delle loro basse potenzialità termiche nominali.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- OSHA ID- 214 per la determinazione dell'ozono

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da

sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale

un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E79, E80 ed E82 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione E79, E80 ed E82 e comunque non oltre il 30.06.2017 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data tutte le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro; Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E79, E80, E82 ed annuale per tutti i restanti punti di emissione per i quali sono previsti limiti massimi di concentrazione al punto 1 del presente atto, tranne per i punti di emissione E42 ed E44 per i quali

non è fissata alcuna periodicità di analisi.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA Spa - comune di Zola Predosa**

**via F.lli Rosselli n° 4, 11, 12 e via Piemonte n°15 (Comparto D2.12 – Lotto 1), n° 16 e 18**

### **ALLEGATO B**

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

#### **Classificazione degli scarichi**

Scarichi nella pubblica fognatura classificati come segue:

- Scarico di acque reflue domestiche, industriali e meteoriche di dilavamento che recapitano nella pubblica fognatura di via Piemonte
- Scarico di acque reflue industriali ed meteoriche di dilavamento che recapitano nella pubblica fognatura di via F.lli Rosselli e via Calari
- Scarico di acque reflue domestiche e meteoriche che recapitano nella fognatura di via F.lli Rosselli

#### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Zola Predosa con il parere favorevole PG n° 14498/2016 del 10/06/2016 e da Hera Spa – Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato – con proprio parere prot n° 60066 del 10/06/2016 riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sono inoltre confermate tutte le prescrizioni e la classificazione degli scarichi acque reflue contenute negli atti rilasciati dal Comune di Zola Predosa Protocollo n° 7495 del 11/04/2011 e Protocollo n° 1120 del 17/01/2012, che si allegano di seguito e che vengono sostituiti dalla presente Autorizzazione Unica Ambientale, confermando ogni prescrizione in essi contenuti eccetto i tempi di validità in quanto sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013

Spettabile

**A.R.P.A.E. SAC**

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia  
Emilia-Romagna

PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

Zola Predosa, 10 giugno 2016  
Protocollo n° 14498 /2016  
Pratica: 8/AS /2016

oggetto: **Parere per rilascio A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) matrice scarichi.  
D.P.R. 59/2013. Autorizzazione allo scarico Ditta PHILIP MORRIS**

### **IL RESPONSABILE AMBIENTE**

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” parte III° Titolo IV° Capo II°;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10”;

Visto l’art. 112 della L.R. 3/99 nel testo vigente;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’Assemblea dell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23.05.2007 e successivamente in data 28.05.2008;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;

**Vista la domanda di AUA in atti al prot. 30681 del 14/12/2015, presentata dalla Ditta PHILIP MORRIS con sede legale in Milano (MI), via Belgioioso , e relativa allo scarico così definito:**

Località: Via Piemonte, 15-16-18;

Tipo di insediamento: industriale;

Recapito dello scarico: pubblica fognatura;

Esaminata la documentazione necessaria all’istruttoria tecnica;

Visto l’esito dell’istruttoria svolta da HERA Bologna S.p.a., conclusasi con parere **FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** in data 13/05/2016 prot n. 60066, pervenuto in data 10/06/2016;

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RILASCIO DELL’AUA**

## **IN RELAZIONE ALLO SCARICO DELLE**

acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

### **CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:**

- 1) Le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola antiriflusso, ecc. I lavori di allacciamento alla rete fognaria pubblica, per il tratto ricadente in area pubblica, saranno eseguiti direttamente dal gestore del Servizio Idrico Integrato. La richiesta di cui sopra dovrà essere effettuata attraverso il numero verde 800.999.500;
- 2) Il convogliamento delle acque reflue domestiche e meteoriche dovrà avvenire con condotte separate fino al punto di immissione terminale nella rete di fognatura pubblica;
- 3) I pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere conformi alla normativa vigente, opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 4) Lo scarico delle acque reflue industriali dovrà rispettare i valori limite imposti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006;
- 5) Tutti i rifiuti originati dall'attività produttiva dovranno essere raccolti in area dotata di copertura e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera Bologna S.p.a.);
- 6) Adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere / il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla D.G.R. n° 286/2005;
- 7) Installazione di un dispositivo di intercettazione ( saracinesca o valvola) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 8) Le aree esterne adibite ad accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti, dovranno essere provviste di copertura/tettoia o, in alternativa, pavimentate e provviste di sistema di raccolta, allontanamento e trattamento della acque di dilavamento della loro immissione nella pubblica fognatura;
- 9) Installazione di idoneo sistema di misurazione delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;

- 10) Qualsiasi variazione quali-quantitativa dello scarico dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione;
- 11) L'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento effettuare sopralluoghi nello stabilimento con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 12) L'Ente gestore ha facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi; La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno, bloccando lo scarico in fognatura;
- 13) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera s.p.a., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010;
- 14) Il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- 15) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

**Il titolare dello scarico è tenuto a:**

- Richiedere una nuova autorizzazione AUA rispetto alla matrice scarichi qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione;
- Notificare al Comune qualsiasi variazione attinente la qualità dello scarico;
- Notificare al Comune ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile e/o la persona titolare o legale responsabile dello scarico.

Si rimane in attesa di ricevere il provvedimento di A.U.A. ai fini della notifica dello stesso al richiedente.

Cordiali saluti.

Ing. Mauro Lorrai  
Responsabile Ufficio Ambiente

- per informazioni: Gabriele Benassi telefono 051.616.18.32 fax 051.616.17.61 e-mail: [gbenassi@comune.zolapredosa.bo.it](mailto:gbenassi@comune.zolapredosa.bo.it)



**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Originale PEC

**COMUNE DI ZOLA PREDOSA**

**area gestione e controllo del territorio**

**SUAP - sportello unico attività produttive**

Piazza della Repubblica, 1

40069 ZOLA PREDOSA BO

[comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

Bologna, 13 maggio 2016

Prot. gen. 60066

ns. rif. Hera spa Data prot.: 18-03-2016 Num. prot.: 0037043

Vedi Parere Hera SpA espresso in data 20 dicembre 2013 prot. gen. 163609, RE: Ditta Intertaba SpA

PA&S numero 60/2016

**Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).**

**Ditta richiedente: "Philip Morris Manufacturing & Technology SpA"- Produzione  
filtri per sigarette svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Zola Predosa  
(BO) in Via Fratelli Rosselli n.4.**

*Comune di Zola Predosa - SUAP, 18 marzo 2016 Pratica : 4/AS 2016*

*Domanda di AUA per Voltura / Aggiornamento dell'Autorizzazione rilasciata alla Ditta  
Intertaba SpA in data 30 dicembre 2013 Protocollo n°33947/2013*

*Pratica 10/AS/2013.*

In merito alla domanda di Voltura/Aggiornamento dell'AUA per la matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Sirani Fornasini Mauro in qualità di gestore dello stabilimento "**PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA SPA**" con sede legale in 20121 Milano (MI) Piazza Belgioioso n.2 inerente l'attività di produzione di filtri per sigaretta svolta da INTERTABA SPA nello stabilimento sito in VIA FRATELLI ROSSELLI n.4 – 40069 Comune di Zola Predosa (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che a far data dal 01/10/2015 la Ditta INTERTABA SPA ha cambiato la propria intestazione in "PHILIP MORRIS MANUFACTURING & TECHNOLOGY BOLOGNA SPA", e che la domanda in oggetto è riferita a richiesta di voltura /aggiornamento a seguito di modifiche apportate allo stabilimento Intertaba SpA;

vista l'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento, provenienti dal nuovo stabilimento Intertaba N.G.P. (Next Generation Product) rilasciata dal Comune di Zola Predosa in data 30 dicembre 2013 - Protocollo n°33947/2013 - Pratica 10/AS/2013;

preso atto della dichiarazione che l'impianto di produzione è di tipo sperimentale e comporta una estrema variabilità dell'acqua reflua, derivante 24/24 h esclusivamente dalla lavorazione del tabacco, in ingresso al sistema di depurazione aziendale;

preso atto dalla documentazione presentata che lo scarico prodotto al momento del lavaggio dell'impianto atto alla realizzazione delle miscele necessarie per l'anima delle sigarette e/o per i filtri e la carta di avvolgimento prevede una portata  $Q = 90-100$  mc/giorno con un carico inquinante espresso in termini di COD compreso fra 1.000 e 15.000 mg/lt, solo parzialmente equalizzato nella vasca di ingresso ( $V=100$  mc);

preso atto dalla documentazione agli atti che l'impianto aziendale di trattamento delle acque reflue è attualmente costituito da grigliatura grossolana, equalizzazione, grigliatura fine, flottazione, ossidazione biologica a fanghi attivi, chiari-flocculazione, affinamento finale con filtrazione;

preso atto che gli interventi di adeguamento previsti (vasca di stoccaggio aerato dei reflui ad alto carico, accumulo acque non conformi, analizzatori del refluo in ingresso all'impianto e in uscita dall'impianto, ecc.) sono fortemente vincolati dall'esiguità degli spazi disponibili;

preso atto che, tutto ciò considerato, la Ditta Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna SpA ritiene di “dover chiedere all'Ente Gestore del Sistema Fognario Pubblico una deroga in termini di concentrazione ai limiti previsti allo scarico per i parametri **COD = 1.500 mg/lt (valore di rispetto Tab.3 = 500); BOD5 = 800 mg/lt (valore di rispetto Tab.3 = 250); Solidi Sospesi Totali = 1.500 mg/lt (valore di rispetto Tab.3 = 200)**”;

considerato, dalla documentazione agli atti, che le acque meteoriche di dilavamento stradale saranno accumulate in vasca di prima pioggia con trattamento di separazione sabbie / oli a coalescenza;

considerato che l'insediamento insiste su un lotto di recente urbanizzazione attualmente allacciato alla pubblica fognatura presente su Via Piemonte (si richiamano a tal proposito i pareri espressi da Hera Bologna Srl, Reti - Gestione Reti - Area Pianura, in data 09-01-2008 prot. gen. n°1122/08; e da Hera SpA, Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, in data 20 dicembre 2013 prot. gen. 163609);

considerato che le acque reflue originate dall'insediamento in oggetto sono/saranno immesse in pubblica fognatura afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche (servizi igienici e simili) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali originate dall'attività e le acque meteoriche di prima pioggia;
- le acque reflue industriali originate dall'attività di produzione filtri per sigarette dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria, con deroga per i parametri COD=1500 mg/lit; BOD5=800 mg/lit; SST=1500 mg/lit;
- tale deroga è consentita per un periodo di tempo di 4 anni, al termine dei quali dovrà essere rivalutata con possibilità di rinnovo;
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le condotte che recapitano in pubblica fognatura le acque reflue industriali e le acque meteoriche di dilavamento dovranno essere dotate di valvola di sicurezza prima dell'immissione in pubblica fognatura in grado di isolare la rete fognaria interna dalla pubblica fognatura in caso di criticità e/o versamenti accidentali;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- le acque reflue di natura industriale e le acque meteoriche di dilavamento (acque di prima pioggia) dovranno essere opportunamente quantificate con idoneo sistema di misurazione;
- relazione tecnica, documentazione fotografica e ubicazione dei manufatti di cui sopra (dispositivo di intercettazione e strumento di misurazione delle acque scaricate) dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;

- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione, ovvero revocare le deroghe suddette, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo gestito;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata; annualmente, entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento aziendale, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**


**Impianti Fognario Depurativi**

*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

area gestione e controllo del territorio  
AMBIENTE



Comune di  
Zola Predosa

COPIA FIRMA X  
AMBIENTE  
+ DIR. II  
€ 30,00

Zola Predosa, 11 Aprile 2011

Protocollo n° 7495/2011

oggetto: **D. Lgs. n.152 3/4/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 3 21/4/1999, D.G.R. 9/6/2003 n. 1053. Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento che recapitano nella fognatura comunale di Via F.lli Rosselli ( fabbricati via F.lli Rosselli 4,11) e di via Calari ( fabbricati via Piemonte 16,18)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

Visto il D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto " Norme in materia ambientale" parte III° Titolo IV° Capo II°;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale sottoscritto in data 23.05.2007;

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'inquinamento del 4.2.1977 "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2 lett. B), d) ed e) della legge 10.5.1976, n. 319 recante norme per la Tutela delle acque dall'inquinamento" che ai sensi dell'art. 170 comma XI del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 deve considerarsi ancora in vigore ed applicabile nonostante l'espressa abrogazione della legge 10.5.1976, n. 319;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1860 del 14.2.2005 recante " Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della delibera di G.R.286/2005";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 286 del 18.12.2006 recante "Direttiva concernente indirizzi per la gestione della acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne";

Vista l'autorizzazione allo scarico prot. 19373/06 del 11.09.2006;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque assimilabili a domestiche e meteoriche di dilavamento in atti al prot. n. 2175 del 01/02/2010 , presentata dal Sig. Mauro Sirani Fornasini in qualità di legale rappresentante della Ditta INTERTABA S.P.A. con sede legale in Milano, P.zza Belgioioso n. 2 , e relativa allo scarico così definito:

Località: **Via F.lli Rosselli 4, 11 e via Piemonte 16,18;**

Tipo di insediamento: produttivo ;

Recapito dello scarico: **fognatura comunale di Via F.lli Rosselli e via Calari ;**

Esaminata la domanda di autorizzazione, corredata della documentazione necessaria all'istruttoria tecnica;

Comune di Zola Predosa  
Piazza della Repubblica 1 - 40069 Zola Predosa  
centralino 051.61.61.611  
www.comune.zolapredosa.bo.it  
info@comune.zolapredosa.bo.it  
codice fiscale 01041340371 partita iva 00529991200

Visto che nella richiesta di rinnovo suddetta viene dichiarato che lo scarico non è stato oggetto di variazioni quali-quantitative o infrastrutturali rispetto alla situazione precedentemente autorizzata;

RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Alla Ditta INTERTABA S.P.A. con sede in Milano, P.zza Belgioioso n. 2, P.Iva 00737070151 per gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue originate dall'insediamento sito in Via F.lli Rosselli 4,11 e di Via Piemonte 16, 18, di seguito indicati e conforme alla planimetria allegata alla precedente autorizzazione:

acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento secondo le definizioni di cui all'art. 54 del D.lgs 152/2006 nella pubblica fognatura di via F.lli Rosselli ( fabbricato via F.lli Rosselli 4, scarico relativo al Punto A di cui all'allegato 1)

acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento secondo le definizioni di cui all'art. 54 del D.lgs 152/2006 nella pubblica fognatura di via F.lli Rosselli ( fabbricato via F.lli Rosselli 11, scarico relativo al Punto B di cui all'allegato 2)

acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento secondo le definizioni di cui all'art. 54 del D.lgs 152/2006 nella pubblica fognatura di via Calari ( fabbricato via Piemonte 16, scarico relativo al Punto C di cui all'allegato 3)

acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento secondo le definizioni di cui all'art. 54 del D.lgs 152/2006 nella pubblica fognatura di via Calari ( fabbricato via Piemonte 18, scarico relativo al Punto C di cui all'allegato 4)

Nota bene: Trattandosi di rinnovo di autorizzazione rimangono invariate le prescrizioni inserite nell'autorizzazione prot. 19373 del 11/09/2006. Qualsiasi variazione quali-quantitativa dello scarico dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione

La presente autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 ha validità quattro anni dal rilascio, fatte salve eventuali modifiche che intervengono successivamente a disciplinare in maniera diversa la presente materia. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare, un anno prima del succitato termine di scadenza, la relativa domanda di rinnovo all'Amministrazione Comunale di Zola Predosa.

area gestione e controllo del territorio  
**AMBIENTE**



Comune di  
**Zola Predosa**

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali e regionali.

  
Bernardi Simonetta  
responsabile SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

---

**RITIRO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

La presente autorizzazione allo scarico, unitamente ai grafici di progetto che formano parte integrante del presente atto ( solo in caso di nuova autorizzazione), sono stati ritirati in data odierna a mani del Sig.:

Zola Predosa, li \_\_\_\_\_

**IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO O  
L'INCARICATO PER IL RITIRO**

Per

di

POST

area gestione e controllo del territorio  
SUAP • sportello unico attività produttive



Zola Predosa, 17 gennaio 2012

Protocollo n° 1120/2012

oggetto: D. Lgs. n.152 3/4/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 3 21/4/1999, D.G.R. 9/6/2003 n. 1053. Autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche e meteoriche che recapitano nella fognatura di Via Fratelli Rosselli


**IL RESPONSABILE SUAP/TURISMO**

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Norme in materia ambientale" parte III° Titolo IV° Capo II°;  
Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23.05.2007 e successivamente in data 28.05.2008;  
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;  
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1860 del 14.2.2005 recante disposizioni in materia di "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della delibera di G.R.286/2005";  
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 286 del 18.12.2006 recante disposizioni in materia di "Direttiva concernente indirizzi per la gestione della acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne";  
Vista la domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche e meteoriche in atti al prot. n. 23045 del 20/10/2009, presentata dal Sig. Sirani Fornasini Mauro in qualità di legale rappresentante della Ditta Intertaba S.p.a. con sede legale in Milano, Piazza Belgioioso 2, e relativa allo scarico così definito:

Località: **Via Fratelli Rosselli, 12;**  
Tipo di insediamento: **produzione filtri per sigarette e stoccaggio materie prime / semilavorati / prodotti finiti;**  
Recapito dello scarico: **nella fognatura di Via Fratelli Rosselli;**

Esaminata la domanda di autorizzazione, corredata della documentazione necessaria all'istruttoria tecnica;  
Visto l'esito dell'istruttoria svolta da HERA Bologna S.r.l. e conclusasi con parere **FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** in data 02/01/2012 prot. n. 351 pervenuto in data 10/01/2012 prot. 554;

Comune di Zola Predosa  
Piazza della Repubblica 1 - 40069 Zola Predosa  
centralino 051.61.61.611  
www.comune.zolapredosa.bo.it  
info@comune.zolapredosa.bo.it  
codice fiscale 01041340371 partita iva 00529991200



area gestione e controllo del territorio  
SUAP • sportello unico attività produttive



Comune di  
Zola Predosa

### RILASCIA L'AUTORIZZAZIONE

Alla Ditta **Intertaba S.p.a.** con sede legale in Milano, Via Belgioioso 2, P.I. 00737070151, per gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue originate dall'insediamento sito in Via Fratelli Rosselli 12, di seguito indicato e conforme alla planimetria allegata alla presente autorizzazione:

acque reflue domestiche di cui all'art. 74 del D.Lgs 152/2006 e meteoriche di cui alle delibere di Giunta Regionale 286/2005 e 1860/2006 nella pubblica fognatura di Via Fratelli Rosselli;

con le seguenti prescrizioni di cui al parere Hera, ns. prot. 554 del 10/01/2012:

- 1) Le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola antiriflusso, ecc.;
- 2) I pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere conformi alla normativa vigente opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 3) Tutti i rifiuti originati dall'attività produttiva dovranno essere raccolti in area dotata di copertura e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera Bologna Spa);
- 4) Adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere / il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla D.G.R. n° 286/2005;
- 5) L'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 6) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

area gestione e controllo del territorio  
SUAP • sportello unico attività produttive



Comune di  
Zola Predosa

La presente autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 ha validità quattro anni dal rilascio, fatte salve eventuali modifiche che intervengano successivamente a disciplinare in maniera diversa la presente materia.  
Il titolare dello scarico è tenuto a presentare, un anno prima del succitato termine di scadenza, la relativa domanda di rinnovo all'Amministrazione Comunale di Zola Predosa.

La presente autorizzazione è soggetta a revoca da parte dell'Amministrazione comunale qualora il concessionario non rispetti le prescrizioni in essa contenute.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati si fa riferimento alle norme specifiche di settore.

Passerini Gabriele  
Responsabile SUAP TURISMO



**RITIRO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

La presente autorizzazione allo scarico, unitamente ai grafici di progetto che formano parte integrante del presente atto (solo in caso di nuova autorizzazione), sono stati ritirati in data odierna a mani del Sig.:

Zola Predosa, li \_\_\_\_\_

IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO O  
L'INCARICATO PER IL RITIRO

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**